

Regolamento d'Istituto

Il Consiglio d'Istituto

- visto il DPR 24/06/98 n° 249 contenente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola superiore,
- vista la circolare ministeriale n° 371 del 02/09/98 applicativa del DPR 24/09/98 n° 249 di cui sopra
- vista la circolare del Provveditore agli Studi di Rieti prot. n° 10425 c.p. n° 227 del 10/09/98
- Visto il Dpr 235 del 21\11\07, contenete l'adeguamento dello statuto delle studentesse e degli studenti di cui al DPR 249\98

DELIBERA

Il seguente regolamento d'Istituto:

Art. 1

Vita della comunità scolastica

- 1.1 La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
- 1.2 La scuola è comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20/11/1989 e con i principi dell'ordinamento italiano.
- 1.3 La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità, della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà d'espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale, culturale.

Art. 2

Organizzazione scolastica

2.1 Rapporti con le famiglie:

- a. La principale occasione di comunicazione con le famiglie è costituita da almeno due incontri durante l'anno scolastico tra docenti e genitori che si svolgeranno con modalità previste da apposite circolari nel primo e nel secondo quadrimestre.
- b. Il contributo delle famiglie e degli alunni all'attività didattica della scuola è dato attraverso gli organi collegiali, il contatto con i docenti nelle loro ore settimanali di ricevimento (il cui calendario verrà comunicato all'inizio di ogni anno scolastico) e con il Dirigente Scolastico, per appuntamento.
- c. Le comunicazioni alle famiglie avvengono per iscritto attraverso l'apposito spazio sul libretto delle giustificazioni. I genitori dovranno ritirare il suddetto libretto delle giustificazioni all'inizio dell'anno scolastico presso la segreteria dell'Istituto, depositando le proprie firme.
- d. Alla fine di ogni mese i genitori degli alunni che avranno accumulato un considerevole numero di assenze riceveranno un'informativa dal Dirigente Scolastico o dai Coordinatori di classe. Tale informativa verrà inviata anche ai genitori degli alunni maggiorenni.
- e. Le famiglie, attraverso il "patto educativo di corresponsabilità", assumono l'impegno di rispondere direttamente dell'operato dei propri figli nell'ipotesi in cui gli stessi arrechino danni a persone o a cose o violino i doveri sanciti dal regolamento d'Istituto e subiscano di conseguenza l'applicazione di una sanzione anche di carattere pecuniario.

2.2 Orario delle lezioni:

- a. L'orario di inizio e termine delle lezioni sarà stabilito di anno in anno dal Consiglio d'Istituto.
- b. Al primo suono del campanello gli studenti devono recarsi ordinatamente in classe, nelle rispettive aule, senza sostare nei corridoi o per le scale ed evitando di parlare ad alta voce.
- c. Il secondo suono del campanello segna l'inizio delle lezioni e la chiusura del portone della scuola.
- d. Gli studenti che entrino in Istituto dopo il suono della seconda campana sosterranno, fino al termine della prima ora di lezione, esclusivamente nell'atrio dell'ingresso principale e potranno essere ammessi alla lezione della seconda ora solo con l'autorizzazione scritta da parte del Dirigente Scolastico o di un suo delegato.
- e. Gli studenti in ulteriore ritardo potranno essere ammessi in classe soltanto se accompagnati dai genitori
- f. Gli studenti ritardatari, in attesa di entrare in classe, verranno vigilati dal personale collaboratore scolastico.
- g. il Dirigente Scolastico rilascerà permessi permanenti di entrata posticipata ,fino alle ore 8,30,su motivata richiesta scritta dei genitori. Il rilascio potrà riguardare soltanto le giornate dal martedì al sabato e sarà subordinato alla verifica delle effettive necessità. Per l'a.s. 2011\12 non saranno rilasciati permessi d'entrata posticipata relativi alla giornata del Lunedì, per la quale la strutturazione dell'orario prevede l'inizio delle lezioni alle ore 08:50

- h. -in considerazione dell'orario di inizio delle lezioni alle ore 8,20 è consentita l'entrata senza giustificazione fino alle ore 8,25 purché non diventi un'abitudine. Per l'a.s. 2011\12, nella giornata di Lunedì, non sono ammesse deroghe rispetto all'orario d'entrata, fissato per le ore 08:50. I docenti dovranno comunque richiamare gli alunni ritardatari al rispetto dell'orario
- i. l'alunno che arriva dopo le ore 8,25 provvisto di giustificazione scritta dei genitori potrà entrare in classe all'inizio della seconda ora (9,20) accompagnato dai docenti responsabili o attraverso il rilascio di un permesso
- j. l'alunno che ,occasionalmente, arriva dopo le ore 8,25 sprovvisto di giustificazione dei genitori potrà entrare all'inizio della seconda ora (9,20) accompagnato dai docenti o attraverso il rilascio di un permesso da parte dei docenti incaricati ma dovrà portare la giustificazione entro due giorni. Sarà cura dei docenti della classe annotare sul registro di classe tale adempimento
- k. superati i 2 ritardi mensili , i docenti coordinatori avranno cura di contattare i genitori degli alunni interessati
- l. nel caso di ritardo di alunni convittori i docenti responsabili devono contattare immediatamente gli educatori; dopo ripetuti ritardi si provvederà alla sospensione dal convitto.
- m. all'inizio della II ora il portone della scuola verrà chiuso e non sarà permessa più l'entrata ; se incidentalmente degli alunni minori entrano dopo tale ora ,verrà loro consentito l'accesso ma non potranno recarsi in aula e verranno avvertiti i genitori .
- n. Il permesso di uscita potrà essere rilasciato solo a partire dalla quarta ora, su espressa richiesta dei genitori, da valutare da parte dell'ufficio di presidenza (Dirigente Scolastico o docenti incaricati).
- o. Nel caso di alunni minorenni si autorizzerà l'uscita solo se prelevati dai genitori che dovranno apporre la firma con il numero del documento sul registro di classe, oppure, con le stesse modalità, potranno essere prelevati da persona provvista di delega scritta da parte dei genitori, preventivamente depositata presso gli uffici di segreteria.
- p. Gli alunni maggiorenni dovranno presentare richiesta di uscita anticipata per valide motivazioni almeno un giorno prima con copia del documento dei genitori.
- q. A partire dall'a.s. 2011 – 2012, ai sensi degli artt 2 – 14 del DPR 122-09, l'ingresso in ritardo e l'uscita anticipata saranno computati ai fini della determinazione del totale delle assenze annuali, secondo il seguente criterio: per ogni cinque ore accertate in termini di ritardo ovvero di uscita anticipata, sarà attribuito un giorno di assenza.
- r. I ritardi e le assenze degli alunni minorenni devono essere giustificate dai genitori o da chi ne esercita la patria potestà. Gli alunni maggiorenni hanno diritto all'autogiustificazione. Gli studenti, ospitati nelle sedi convittuali, che per motivi di salute si assentano dalle lezioni dovranno essere giustificati da un educatore responsabile.
- s. Dopo cinque giorni di assenza continuativa, compresa la Domenica, l'alunno potrà essere riammesso alle lezioni solo dietro presentazione di certificato medico all'insegnante della prima ora di lezione.
- t. Gli alunni che siano rimasti assenti dalle lezioni, anche per un solo giorno, se sprovvisti di regolare giustificazione, potranno essere riammessi in classe temporaneamente in attesa di regolare giustificazione dei genitori.
- u. Se tale giustificazione non viene presentata nei due giorni seguenti l'alunno non sarà riammesso alle lezioni e verranno avvertiti i genitori.
- v. Non saranno accettate giustificazioni se non redatte sull'apposito libretto. Durante la prima ora di lezione non sarà concesso, se non in via del tutto eccezionale, il permesso di recarsi al bagno.
- w. È proibito agli alunni sostare nei corridoi, sulle scale e negli spazi aperti della struttura scolastica durante il regolare svolgimento dell'attività didattica.
- x. Durante la ricreazione è proibito agli alunni uscire dall'area di pertinenza dell'edificio scolastico se non autorizzati.
- y. Alla fine dell'ora di lezione gli allievi devono trattenersi all'interno delle rispettive aule. È fatto pertanto divieto di uscire dalla classe durante il cambio dell'ora e nella eventuale momentanea assenza dell'insegnante.
- z. Il personale ausiliario provvederà alla necessaria vigilanza secondo le disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico.
- aa. In caso di uscita non autorizzata dell'alunno dalla classe o dalle sedi scolastiche, l'insegnante è tenuto a prenderne nota sul giornale di classe e ad informare immediatamente il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore per i provvedimenti del caso.

2.3 Comportamento durante la ricreazione

- non è consentito l'utilizzo delle piattaforme delle scale di sicurezza
- è severamente vietato fumare nei locali della scuola
- per quanto concerne le colazioni ,sarà cura degli alunni compilare l'apposita lista che dovrà essere consegnata al collaboratore scolastico del piano entro le ore 9.20. Gli alunni ritireranno la busta con le colazioni della loro classe ,al suono della ricreazione, dallo stesso collaboratore

2.8 Uscite didattiche: le uscite didattiche programmate dal Consiglio di Classe rappresentano una precisa modalità didattica e si effettuano, previa autorizzazione delle famiglie, durante l'orario delle lezioni. Se l'uscita da scuola avviene per una parte dell'orario, per un eventuale trasferimento dovranno essere utilizzati, ove necessario, i mezzi pubblici. Qualora invece l'uscita copra l'intero orario delle lezioni della giornata, compreso il tempo di percorrenza di andata e ritorno, gli allievi potranno recarsi sul luogo della visita con mezzi propri.

2.9 Viaggi d'istruzione: i viaggi di istruzione e le visite tecniche dovranno essere programmati e concordati entro la seduta del Consiglio di Classe del mese di Novembre anche con il contributo della componente degli studenti. Il limite minimo di partecipazione deve essere dei 2/3 per classe. Gli allievi che non parteciperanno ai viaggi di istruzione frequenteranno le lezioni secondo i particolari bisogni formativi degli interessati.

- 2.10 *Stage*: sono promossi periodi di tirocinio fino ad un massimo di sei settimane, durante le quali gli allievi hanno la possibilità di mettersi alla prova nell'attività professionale, per l'acquisizione di abilità pratiche in un'azienda alberghiera/ristorativa o in un determinato settore di essa. Lo stage può svolgersi in strutture specificamente convenzionate della zona, di altre regioni d'Italia e d'Europa o avere caratteristiche di scambi formativi internazionali, in base a progetti appositamente deliberati. Le attività di stage potranno essere avviate fin dalle classi seconde con finalità di orientamento; sono comunque rivolte principalmente alle classi terze, quarte e quinte anche a completamento dei corsi di terza area professionalizzante. Dell'attività di stage verrà espressa, da parte dell'azienda ospitante, una valutazione che sarà rilevante ai fini della valutazione sommativa da parte del Consiglio di Classe.
- 2.11 *Manifestazioni ed esercitazioni speciali*: durante le manifestazioni ed esercitazioni speciali programmate dall'Istituto, che potranno svolgersi sia all'interno che all'esterno dello stesso, gli orari delle lezioni saranno flessibili e potranno comportare orari aggiuntivi e/o rientri pomeridiani, serali o festivi. I rientri negli orari serali, in giornate festive o in giornate in cui le lezioni sono sospese devono essere deliberati dal Consiglio di Istituto.
- 2.12 *Gare e concorsi*: la partecipazione degli allievi a gare e concorsi è decisa dal coordinatore di classe, dall'insegnante tecnico-pratico di classe e/o dall'insegnante accompagnatore e dal Dirigente Scolastico tra gli allievi che hanno dichiarato la disponibilità a partecipare sulla base dei criteri della specifica gara o concorso.
- 2.13 *Assemblee di classe*: le allieve e gli allievi possono riunirsi in assemblea di classe una volta al mese per discutere argomenti di carattere scolastico e/o extrascolastico. La sua durata massima è di due ore che non devono coincidere con l'orario di lezione dello stesso docente e non devono svolgersi nello stesso giorno della settimana. La richiesta di convocazione sarà predisposta dai rappresentanti di classe, autorizzata mediante sottoscrizione dai docenti che concedono le ore e comunicata al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima. Qualora una classe venga richiamata per scorrettezze ed abusi durante lo svolgimento dell'assemblea di classe, il Dirigente Scolastico ha la facoltà di negare l'autorizzazione a successive richieste. Negli ultimi trenta giorni di lezione non possono essere concesse assemblee di classe.
- 2.14 *Assemblee d'Istituto*: le allieve e gli allievi possono riunirsi in assemblea di Istituto una volta al mese (per un numero massimo di quattro assemblee in un anno scolastico) per discutere argomenti di carattere scolastico e/o extrascolastico. La convocazione è predisposta dai rappresentanti di istituto, richiesta con almeno cinque giorni non festivi di anticipo ed autorizzata dal Dirigente Scolastico. Nel caso in cui l'assemblea di Istituto si tenga in strutture dislocate al di fuori dell'edificio scolastico, ma comunque di pertinenza dell'Istituto, gli studenti raggiungeranno autonomamente il luogo dell'assemblea. I rappresentanti di Istituto sono tenuti, mediante appello nominale, al controllo della presenza delle proprie compagne e compagni.
- 2.15 *Comitato studentesco*: è composto dai rappresentanti di classe eletti annualmente. Si occupa delle problematiche poste dagli studenti e individua ipotesi di miglioramento della qualità della scuola, in collaborazione con il Dirigente Scolastico e con i docenti. La convocazione è predisposta o dal Dirigente Scolastico o a seguito di richiesta della maggioranza dei rappresentanti di classe inoltrata al Dirigente con almeno cinque giorni di anticipo.

Art. 3

Diritti delle studentesse e degli studenti

- 3.1 Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
- 3.2 la comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
- 3.3 lo studente ha diritto ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
- 3.4 Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il Dirigente scolastico e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri di testo e del materiale didattico attraverso lo strumento degli organi collegiali. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
- 3.5 Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
- 3.6 Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
- 3.7 La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
- Un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - Offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

- Iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - La salubrità e la sicurezza degli ambienti che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
 - Le disponibilità di una adeguata strumentazione tecnologica;
 - Servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica;
- 3.8 L'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto è regolamentato dalle norme dei decreti delegati della scuola.

Art. 4

Doveri delle studentesse e degli studenti

- 4.1 Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. La frequenza è obbligatoria. Sono ritenute mancanze:
- Le assenze frequenti del singolo studente;
 - Le assenze ingiustificate dell'intera classe o più del 50% della stessa;
 - Le assenze in concomitanza di scioperi indette da categorie di lavoratori;
 - La tendenza ad evadere l'obbligo della giustificazione delle assenze per l'intera giornata o del ritardo;
 - Il non rispetto dell'orario delle lezioni;
 - L'essere sprovvisti del materiale didattico necessario;
 - Il non svolgimento dei compiti assegnati;
 - La scarsa partecipazione alle attività didattiche;
 - La tendenza ad evadere l'obbligo di sottoporsi a verifiche scritte, orali e pratiche.
- 4.2 Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del Personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. Sono ritenuti obbligo dell'alunno:
- Ricepire in maniera sensibile e responsabile le comunicazioni e le disposizioni impartite dal Dirigente e dai Docenti;
 - Tenere un comportamento educato e rispettoso nei confronti del Dirigente Scolastico, del personale docente e non docente e dei compagni di scuola;
 - Adottare metodi di comunicazione ed esposizione pacati ed attuati con regole di educazione e di rispetto di tutte le figure di personale scolastico attraverso l'uso di un linguaggio corretto;
 - Manifestare in maniera diretta con il docente interessato osservazioni o rivendicazioni riguardanti lo svolgimento dell'attività didattica del medesimo;
 - Avere la massima cura del proprio aspetto e dell'igiene personale nel rispetto della sensibilità altrui;
 - Presentarsi a scuola e alle altre occasioni scolastiche con abiti consoni alla serietà dell'Istituto a salvaguardia dell'immagine dello stesso, evitando indumenti eccentrici;
 - Essere ben rasati, con i capelli in ordine;
 - Non adottare, per i ragazzi, orecchini, grossi anelli e catene eccessivamente vistose, per le ragazze, trucco pesante e monili troppo vistosi; non adottare per entrambi nessun tipo di piercing (in tale divieto sono compresi orecchini alle labbra, nel naso e sulle sopracciglia)
 - Accedere ai laboratori di sala e cucina solo durante le esercitazioni di pratica-operativa e con la presenza dell'insegnante tecnico-pratico indossando la divisa completa, perfettamente pulita ed in ordine, obbligo a cui è tenuto anche il personale insegnante tecnico e ausiliario;
 - Accedere alla biblioteca della scuola solo alla presenza del responsabile del servizio;
 - Accedere ai distributori automatici di bevande e cibi solo durante l'ora di intervallo;
 - Presentarsi al servizio interno ed esterno di ricevimento con la divisa regolamentare;
 - Collaborare con il personale addetto al riordino dei materiali utilizzati durante le esercitazioni.
- 4.3 Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1. a tal fine l'alunno ha l'obbligo di:
- Trasmettere tempestivamente e correttamente alla propria famiglia tutte le comunicazioni che l'Istituto le indirizzi suo tramite;
 - Non diffondere informazioni false, lesive dell'interesse e dell'immagine della scuola in quanto gli alunni insieme al personale insegnante e non insegnante e al Dirigente Scolastico, rispondono dell'immagine dell'Istituto nei confronti del mondo esterno.
- 4.4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza vigenti all'interno dell'Istituto. A tal fine è fatto divieto all'alunno di:
- Interrompere la pubblica funzione esercitata dai docenti con riferimento al regolare svolgimento di tutte le attività inerenti la funzione docente;
 - Di violare le regole di organizzazione della scuola con particolare riferimento a: orario scolastico, mansioni e incarichi impartiti dal Dirigente Scolastico a tutto il personale, uso improprio delle attrezzature scolastiche e dei materiali didattici, uso improprio dei telefoni pubblici e di servizio all'interno dell'Istituto, alle disposizioni funzionali irrogate dal Dirigente con apposite circolari e comunicazioni.

- Di portare all'interno della scuola oggetti estranei agli usi scolastici; i trasgressori dovranno rispondere dei danni eventualmente provocati a persone o cose. Il personale che individui alunni provvisti di materiale pericoloso è tenuto a ritirarlo immediatamente e ad informare il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore.
- 4.5 Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Sono pertanto ritenuti obblighi dell'alunno:
- Il rispetto della normativa vigente in termini di sicurezza degli ambienti scolastici;
 - La segnalazione tempestiva al Dirigente Scolastico di rischi e pericoli per la sicurezza o l'incolumità delle persone.
- 4.6 Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambito scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. In particolare è obbligo degli allievi di:
- Tenere puliti gli ambienti comuni, le aule e i laboratori;
 - Osservare la legge 548/75 che vieta di fumare negli ambienti scolastici al fine di garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.
- 4.7 L'alunno che venga riconosciuto responsabile di danneggiamenti a strutture, suppellettili ed attrezzature scolastiche è tenuto a risarcire il danno erariale secondo il valore inventariale o la stima insindacabile del Dirigente Scolastico; qualora non fosse possibile individuare l'alunno responsabile il danno sarà addebitato all'intera classe o alle classi coinvolte.
- 4.8 E' assolutamente vietato detenere o consumare sostanze alcoliche o stupefacenti all'interno della scuola o nel corso di attività esterne, viaggi d'istruzione e di studio.
- 4.9 In ottemperanza alle disposizioni contenute nella Direttiva Ministeriale 104 del 30/11/07, riguardante le disposizioni relative all'uso dei videofonini ed alla delibera del collegio dei docenti del 17 Dicembre 2007, gli alunni sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni:
1. Durante lo svolgimento delle lezioni sono sempre vietati l'accensione e l'uso di telefoni cellulari e di videofonini, salvo i casi in cui non vi sia stata una preventiva autorizzazione del docente in servizio;
 2. Ogni volta che vi sia in classe un avvicendamento fra i docenti, l'alunno che intenda utilizzare o tenere acceso il proprio videofonino o telefono cellulare, dovrà rinnovare la richiesta al docente in servizio;
 3. E' sempre vietato raccogliere e registrare suoni, voci o immagini attraverso telefoni cellulari o videofonini, senza la preventiva autorizzazione scritta della persona interessata e del docente che sta tenendo la lezione. Per ciò che riguarda gli allievi minorenni, la cui immagine o voce sia oggetto di registrazione, l'autorizzazione scritta dovrà essere rilasciata dal genitore o da chi ne eserciti la patria potestà;
 4. E' sempre vietato raccogliere e divulgare dati sulla salute delle persone;
 5. Salve le facoltà di tutela delle persone che risultino lese dalla violazione delle norme previste dal presente regolamento, in particolare per i danni conseguenti all'abuso dell'immagine altrui, per le sanzioni amministrative, applicabili dal Garante sulla privacy, per le sanzioni penali conseguenti al reato di ingiurie, atti osceni e raccolta indebita di dati riguardanti la sfera privata degli individui, gli allievi che violeranno le disposizioni impartite dal presente comma saranno destinatari di provvedimenti disciplinari così articolati:
 - richiamo verbale per la prima volta in cui abbiano mantenuto acceso il telefono cellulare ovvero il videofonino durante l'orario di lezione;
 - richiamo scritto con annotazione sul registro di classe per la seconda e terza volta che abbiano mantenuto acceso il telefono cellulare ovvero il videofonino durante l'orario di lezione;
 - provvedimento disciplinare fino a quattro giorni di sospensione, senza obbligo di frequenza, per aver ignorato i precedenti richiami e per manifesta abitudine a mantenere acceso il telefono cellulare ovvero il videofonino durante l'orario di lezione;
 - provvedimento disciplinare da cinque a otto giorni di sospensione, senza obbligo di frequenza, per la raccolta di suoni, voci o immagini, senza il preventivo consenso scritto delle persone interessate (genitore o chi detiene la patria potestà per i minorenni), attraverso telefoni cellulari o videofonini;
 - provvedimento disciplinare da otto a quindici giorni di sospensione per la raccolta di suoni, voci o immagini che ledano la dignità della persona o evidenzino atti, gesti e comportamenti osceni a sfondo sessuale (genitore o chi detiene la patria potestà per i minorenni), attraverso telefoni cellulari o videofonini;

Art. 5

Disciplina

Tutti i comportamenti tenuti in violazione delle norme di cui al presente regolamento costituiscono mancanze disciplinari, sanzionabili ai sensi dell'art. 8.

Costituiscono inoltre mancanze disciplinari, sanzionabili sempre ai sensi dell'art. 8 tutti quei comportamenti che, pur se non specificatamente previsti, ledono il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica.

Art. 6

Sanzioni disciplinari ed Organo competente ad irrogarle

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. La fase istruttoria del procedimento sarà curata dal docente coordinatore di classe che, insieme al docente responsabile del plesso, convocherà l'alunno e lo inviterà ad esporre le sue ragioni, ai sensi dell'art 1, comma (3) del d.P.R. 235\07. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento influirà sulla valutazione del profitto.

3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

5. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. E' data facoltà al docente coordinatore di convocare in seduta straordinaria il Consiglio di Classe per l'esame di casi particolarmente gravi ed urgenti. I provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio di Classe, saranno comunicati agli alunni interessati attraverso apposito "verbale di disciplina", sottoscritto dal docente coordinatore di classe e dal docente collaboratore del Dirigente Scolastico responsabile di plesso.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto. I provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio di Istituto, saranno comunicati agli alunni interessati attraverso apposito "verbale di disciplina", sottoscritto dal Presidente del Consiglio d'Istituto e dal segretario dello stesso.

6. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

7. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

8. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-bis. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni."

Art. 7

Organo di garanzia

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, presieduto dal dirigente scolastico, è composto da due rappresentanti designati dalla componente docenti

del consiglio di istituto, da un rappresentante designato dalla componente studenti del consiglio d'istituto e da un rappresentante designato dalla componente genitori del consiglio di istituto.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Sanzioni disciplinari

Per i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri elencati nel presente regolamento sono previste le seguenti sanzioni:

- a. Ammonizione scritte e comunicazione alla famiglia;
- b. Allontanamento temporaneo dalla scuola da uno a quindici giorni;
- c. Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica ai sensi dei comma 8 e seguenti dell'art.6 del presente regolamento
- d. Segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza;
- e. Risarcimento economico dei danni materiali a carico dell'alunno e della famiglia;
- f. Riammissione in classe dietro accompagnamento da parte di almeno un genitore;
- g. Lavori utili al ripristino della funzionalità della scuola e alla resa accogliente degli ambienti scolastici;
- h. Presentazione di una lettera di scuse nei confronti del soggetto a cui si è mancati di rispetto.

Le sanzioni relative ai punti d., e., f., g, h. sono da considerarsi accessorie e cumulabili tra loro e con le sanzioni previste dalla lettera a. alla lettera c. del presente articolo.

Ciascun docente ha il potere di annotare sul registro di classe qualsiasi mancanza disciplinare riscontrata e di attivare presso l'organo collegiale di cui all'art. 6 del presente regolamento il procedimento disciplinare a carico dell'alunno.

Tutte le sanzioni sopra individuate verranno applicate dall'organo collegiale competente previsto all'art. 6 del presente regolamento che, sulla base della gravità della violazione, delle circostanze specifiche del caso, dell'eventuale recidiva della violazione, provvederà a scegliere la sanzione da irrogare secondo lo schema generale seguente:

NATURA DELLE MANCANZE	ORGANO COMPETENTE	SANZIONI DISCIPLINARI
1. Mancanza ai doveri scolastici (art.4.1)	Insegnante	Ammonizione scritta e comunicazione alle famiglie
2. Disturbo al regolare svolgimento delle lezioni	Insegnante	Ammonizione scritta e comunicazione alle famiglie.
	Coordinatore di classe e docente collab del DS responsabile di plesso	Ammonizione verbale o scritta; convocazione genitori; convocazione Consiglio di Disciplina o Consiglio di Classe per eventuale provvedimento di sospensione.
3. Danneggiamento a strutture e attrezzature scolastiche e vandalismo	Coordinatore di classe e docente collab del DS responsabile di plesso	Riparazione economica e, se possibile, materiale del danno.
4. Reiterati fatti che turbino il regolare andamento della scuola per offesa al decoro personale, alla religione ed alle istituzioni, alla morale e per oltraggio all'Istituto o all'insegnante.	Consiglio di Classe	Sospensione sino a quindici giorni (la punizione può essere eventualmente commutata con richiesta della riparazione del danno o con attività a favore della comunità scolastica).

<p>5. Reato di particolare gravità o procurato allarme o pericolo per l'incolumità delle persone</p>	<p>Consiglio di Istituto</p>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica con eventuale esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'a.s..</p>
---	------------------------------	--

Art.8

Procedimento disciplinare

La mancanza disciplinare deve essere denunciata in qualsiasi forma, tempestivamente, all'organo competente previsto dall'art. 6 del presente regolamento da parte del personale docente, non docente e/o da parte degli alunni che ne siano venuti a conoscenza.

L'organo competente provvede alla contestazione dell'addebito all'alunno o agli alunni interessati e dà termine per la difesa.

L'alunno cui è stata contestata la violazione ha il diritto, nei tempi assegnati ad esporre le proprie ragioni avverso l'addebito.

Trascorso tale termine l'organo competente provvede con tempestività alla irrogazione ed applicazione della sanzione.

Nello stesso provvedimento è dato un termine di giorni quindici all'alunno per presentare eventuale ricorso scritto e motivato all'organo di garanzia previsto dall'art. 7 del presente regolamento, il quale deciderà nei tempi previsti dall'articolo medesimo.

Art. 9

“Patto educativo di corresponsabilità”

1. Contestualmente all'iscrizione, i genitori e gli studenti sono tenuti alla sottoscrizione di un “Patto educativo di corresponsabilità”, di cui il presente regolamento è parte integrante, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. il Patto educativo di corresponsabilità dovrà essere sottoscritto al momento dell'iscrizione e comunque prima dell'inizio della frequenza.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, l'Istituto pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del “patto educativo di corresponsabilità”.

Art. 10

Disposizioni finali

Eventuali modifiche al presente regolamento potranno e dovranno essere apportate, qualora intervengano leggi o disposizioni ministeriali che ne rendano necessario o anche solo opportuno un riesame, dal Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio dei Docenti.

Art.11

Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento di Istituto si rinvia alla normativa vigente.

Rieti, 20 Ottobre 2011